



CITTÀ DI TRAVAGLIATO

PROVINCIA DI BRESCIA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO ISTRUZIONE

Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175

Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it

P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

ALLEGATO 2
ALLA DETERMINA
A CONTRATTARE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE, NEI LOCALI A TAL FINE ADIBITI PRESSO LA STRUTTURA "NUOVO POLO PER L'INFANZIA", PER IL PERIODO 01/09/2023– 31/08/2029 (SEI ANNI SCOLASTICI). CIG: 986564187F

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

CAPO I – SERVIZIO IN CONCESSIONE

ARTICOLO 1 OGGETTO

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido comunale all'interno dei locali, a tal scopo adibiti ed attrezzati, concessi in comodato da parte dell'Amministrazione Comunale (parte II del presente capitolato) ed ubicati nella struttura denominata "Polo per l'Infanzia" posta in via del Gabaneto 1, a Travagliato (Bs).

I locali sono strutturati per 3 sezioni idonee ad ospitare 30 bambini, con età compresa tra i 6 ed i 36 mesi, organizzate a tempo pieno e part-time, lattanti e non lattanti, a seconda della formulazione delle domande d'iscrizione.

Il concessionario, per quanto riguarda la ricettività del nido, al fine di permettere la migliore saturazione, potrà tener conto degli indici specificati all'art. 3) della Circolare 18/10/2005 n. 45 in attuazione della Direttiva della Giunta Regionale della Lombardia n. 20588 dell'11/02/2005, potendo incrementare del 20% massimo gli iscritti, e così giungere sino ad un numero di complessivi 36 bambini; sono inoltre applicabili i criteri di cui alla d.g.r. 9 marzo 2020 n. XI/2929 "Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588.

La prestazione dei servizi sopra indicati dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto nel presente atto e nei relativi allegati, nonché attenendosi all'offerta tecnica formulata in sede di gara.

ARTICOLO 2 DURATA DEL CONTRATTO E CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Contratto avrà durata per i 6 anni scolastici del periodo 01/09/2023– 31/08/2029.

E' inoltre prevista la facoltà di proroga tecnica, prevedendo l'erogazione dei servizi oggetto della concessione alle medesime condizioni di cui al presente capitolato, per il periodo massimo di un ulteriore anno scolastico, qualora ciò si rendesse necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more della conclusione delle procedure da espletarsi per l'individuazione di un nuovo concessionario.

ARTICOLO 3 VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Il valore della presente concessione è stimato in euro euro € 2.115.393,80 oltre IVA di legge per i 6 anni + 1 (per eventuale proroga tecnica), calcolato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 167, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Il valore è determinato, ai sensi dell'art. 167 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, secondo quanto indicato nel progetto dell'affidamento e nel relativo allegato Piano Economico Finanziario (PEF).

ARTICOLO 4 SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio educativo, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

È consentito il subappalto a terzi, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 174 del D. Lgs. 50/2016, dei soli servizi complementari, quali ad esempio:

- preparazione e somministrazione pasti;
- pulizie e sanificazioni;
- manutenzioni.

In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese.

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa aggiudicataria o di fallimento della stessa.

ARTICOLO 5 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La gestione dei servizi verrà effettuata dall'affidatario a proprio nome, in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge, assumendosi lo stesso tutti i rischi di gestione, in particolare il rischio operativo, il rischio di domanda ed il rischio di disponibilità, secondo le definizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. 50/2016, rispettivamente lettere zz), bbb), ccc).

Il concessionario si obbliga a presentare, entro il termine di avvio del servizio, la Comunicazione di Inizio Attività per il servizi oggetto del presente capitolato, come disposto dalla normativa vigente.

Si precisa che la struttura è accreditata secondo le norme regionali vigenti ed è onere del concessionario svolgere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire il permanere dell'accreditamento.

Il concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, nelle figure tecniche e responsabili che interessano lo svolgimento della concessione, nonché del nominativo dei dipendenti incaricati dello svolgimento del servizio.

Il concessionario, in seguito all'aggiudicazione, è tenuto:

- a fissare recapito nel Comune di Travagliato, dotato di idoneo collegamento telefonico ed e-mail, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura al servizio; presso tale recapito, almeno durante gli orari di apertura del servizio, dovrà prestare attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari; si precisa che entro l'inizio del servizio l'aggiudicatario dovrà formalmente comunicare all'ufficio Istruzione i recapiti suddetti (indirizzo mail, numero di cellulare);
- ad organizzare e svolgere una tempestiva campagna pubblicitaria informativa per le iscrizioni all'anno scolastico 2023/2024, prevedendo la presenza di uno sportello sul territorio, presso una propria sede.

ARTICOLO 6 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere attivato a partire dal 01/09/2023, dal lunedì al venerdì, per un'apertura annuale minima di 47 settimane, con possibilità di sospensione nei periodi natalizio e pasquale, osservando il seguente orario minimo:

Orario (dal lunedì al venerdì)
TEMPO PIENO
Dalle ore 8,00 Alle ore 18,00
TEMPO PARZIALE
Dalle ore 8,00 Alle ore 13,00
Dalle ore 13,00 Alle ore 18,00

Moduli di 30 minuti per servizio di tempo anticipato a partire dalle ore 7,00

Il calendario scolastico definito dal concessionario dovrà essere comunicato al Comune entro il 30 di settembre di ogni anno per l'anno scolastico successivo.

Per tutta la durata della gestione del servizio il concessionario dovrà provvedere a garantire:

- la programmazione e gestione dell'attività educativa ed il coordinamento pedagogico delle attività, come da progetto educativo/gestionale presentato in sede di gara;
- la fornitura e somministrazione pasti (pranzo e merende mattutina e pomeridiana) e pulizia dei locali di refezione, con sanificazione quotidiana delle stoviglie utilizzate per la consumazione dei pasti ed eventuale reintegro dell'attrezzatura in dotazione;
- lo svolgimento dei servizi di pulizia dei locali e degli spazi assegnati, degli arredi e dei materiali, con fornitura dei relativi prodotti ed attrezzature, assicurando il mantenimento di condizioni igienico-sanitarie ineccepibili, rispondendo alle norme vigenti;
- tutto quanto previsto dalla L. 104/92 in caso di inserimento di bambini in situazione di handicap;
- la tenuta del registro degli iscritti (con le annotazioni circa le rinunce ed i nuovi inserimenti) e la tenuta di un registro presenze, tenendoli costantemente aggiornati. Tali registri dovranno essere tenuti a cura e responsabilità del coordinatore del servizio presso il nido ed a disposizione del Comune;
- la tenuta del registro formazione ed aggiornamento degli operatori socio educativi, nonché degli attestati rilasciati dagli Enti formatori. Tale registro ed attestati dovranno essere tenuti a cura e responsabilità del referente della concessione ed essere esibiti a richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- la programmazione nel corso dell'anno educativo, oltre ad un colloquio iniziale propedeutico all'inserimento, di almeno un colloquio individuale con i genitori alla presenza della coordinatrice e dell'educatrice di riferimento e due incontri collettivi di sezione con le famiglie;
- la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale igienico sanitario idoneo a garantire l'igiene quotidiana del bambino, inclusi i pannolini;
- la fornitura ed il lavaggio di bavaglie, asciugamani, salviette, lenzuola, coprimaterassi, coperte, federe, tovaglie e quant'altro non faccia parte del corredo personale del bambino;
- la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale ludico-didattico (conforme alla normativa vigente in relazione alla tipologia di utenza) e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative, compresi i giochi da interno.

Il concessionario deve assicurare l'organizzazione dei pasti nel rispetto delle norme su qualità, quantità e confezionamento dei cibi attenendosi alle prescrizioni di legge.

I pasti perverranno al nido tramite il servizio di catering individuato a discrezione dell'aggiudicatario, che risponderà della qualità e salubrità dei cibi secondo le prescrizioni della vigente normativa regionale, in particolare della D.G. Regione Lombardia n. 20588 del'11 febbraio 2005 n. 45 e della circolare attuativa 18 ottobre 2005 n. 45 e delle successive mm. e ii. indicanti in particolare che il concessionario che fornisce i pasti deve essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria: copia di tale autorizzazione deve essere conservata presso il nido.

Il nido è dotato di locali idonei alla porzionatura dei pasti e lavaggio stoviglie.

I menù forniti devono essere adeguati per alimenti e varietà e devono prevedere le possibili diete speciali e l'erogazione di uno spuntino mattutino e di una merenda pomeridiana.

Nel corso della durata della concessione il concessionario provvederà a variare il menù per adeguarlo a nuovi livelli di sviluppo delle conoscenze dietetiche e/o alle esigenze degli utenti.

Le ammissioni dei bambini al servizio di asilo nido dovranno essere effettuate dal concessionario utilizzando la formazione delle graduatorie con modalità analoghe a quelle dei servizi pubblici, recependo eventuali criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Dovrà essere garantito diritto di precedenza per l'iscrizione ai residenti a Travagliato.

Il Comune si riserva d'inserire nel servizio fino ad un massimo di due casi sociali valutati dal Servizio Sociale comunale.

Nei limiti della capienza dei locali e degli spazi temporali che rimarranno inutilizzati, anche nelle giornate di sabato e domenica, l'affidatario previa presentazione di apposito progetto al Comune, potrà essere autorizzato, purché le attività non incidano in alcun modo negativamente sul servizio oggetto della presente concessione, ad attivare e gestire autonomamente servizi integrativi per bambini e famiglie, relazionandosi e coordinandosi con le agenzie educative presenti sul territorio, in piena autonomia per quanto attiene la definizione e l'applicazione del regime tariffario.

ARTICOLO 7 COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Il concessionario deve designare la figura del responsabile socio-psico-pedagogico, dotato di idoneo titolo di studio ed adeguata esperienza, che dovrà garantire le funzioni di coordinamento pedagogico del servizio, individuata anche tra le educatrici in servizio.

Al responsabile pedagogico sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro di tutto il personale impiegato nella struttura, anche in merito alla loro formazione permanente ed all'impostazione delle modalità di rapporto con i genitori.

Tale figura dovrà:

- a fronte di specifica richiesta da parte del Servizio Sociale comunale e/o di Servizi Specialistici, garantire un costante monitoraggio e relazionare periodicamente relativamente a situazioni specifiche;
- segnalare tempestivamente qualsiasi episodio significativo di un possibile disagio riguardante tutti i bambini utenti del servizio;
- essere presente agli incontri con le famiglie, sia individuali che collettivi.

ARTICOLO 8 NORME DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO

Il concessionario dovrà scrupolosamente attenersi alle direttive di cui alla DGR VII/18853 del 30/09/2004 "Sorveglianza, notifica, controllo delle malattie infettive – revisione e riordino degli interventi di prevenzione in Regione Lombardia", ed alla pubblicazione del 23/06/2009 della D.G. Sanità regionale dal titolo "Malattie infettive e comunità infantili", con particolare riferimento alle indicazioni relative alle norme di natura preventiva, alla sanificazione degli ambienti, alle misure di controllo ed alle successive modifiche ed integrazioni approvate e vigenti.

Deve essere garantita presso la struttura la presenza di un kit minimo di pronto soccorso, da utilizzarsi per semplici medicinali e collocato negli appositi armadietti chiusi a chiave. Nel caso in cui il kit comprenda medicinali da conservare a temperatura diversa da quella ambientale, il concessionario deve garantirne l'adeguata conservazione.

In situazioni di particolari gravità e imprevedibilità (infortuni / incidenti / malori) il personale educativo dovrà immediatamente richiedere l'intervento dell'Emergenza Sanitaria Territoriale (118), anche in caso di irreperibilità del genitore; l'educatore deve accompagnare il bambino fino al Pronto Soccorso, garantendo l'assistenza fino all'arrivo del genitore.

ARTICOLO 9 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di asilo nido non dovrà subire interruzioni, salvo casi di forza maggiore (es. calamità naturali che comportino problemi alla struttura o agli impianti o qualsiasi evento eccezionale).

La legge n. 146/1990 e s.m.i. all'art. 1, comma 2, lett. d), comprende il servizio dei nidi d'infanzia tra quelli considerati servizi pubblici essenziali; pertanto, per questo settore, lo sciopero è disciplinato dall'art. 4 dell' "Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni – autonomie locali".

In particolare, in occasione di uno sciopero, dovrà essere assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili:

- svolgimento dell'attività educativa;
- svolgimento dell'attività di assistenza e vigilanza dei bambini.

ARTICOLO 10 ORGANICO

Il concessionario è tenuto a:

- provvede al servizio di cui alla presente concessione con proprio personale, salvo servizi marginali che intenda subappaltare dichiarati all'atto dell'offerta ai sensi dell'articolo 4 del presente capitolato.
- garantire la predisposizione delle misure organizzative del personale per la gestione ottimale del servizio;
- garantire la continuità dei servizi oggetto della concessione provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente od inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo;
- designare un coordinatore dei servizi presso la struttura, scelto tra gli operatori, che risulti referente di utenti, operatori e Comune e che abbia la responsabilità di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti; tale figura sarà pure incaricata della

tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nel plesso e potrà eventualmente coincidere con il coordinatore pedagogico di cui al precedente articolo 7.

- designare un referente della concessione, con mansioni di interlocutore diretto, anche in caso di consorzio, che risponda dei rapporti contrattuali tra ditta e Comune, cui sia affidata la responsabilità di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito al regolare svolgimento del servizio in concessione.

Entro 10 giorni dall'inizio del servizio, il referente della concessione trasmette all'Ufficio Istruzione un prospetto riassuntivo dell'organizzazione del servizio e delle tariffe applicate, che dovrà essere aggiornato annualmente, prima dell'avvio di ciascun anno scolastico.

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il referente della concessione dovranno intendersi fatte direttamente al concessionario stesso.

Il referente della concessione deve essere sempre e comunque facilmente rintracciabile dalle ore 8.00 alle 18.00 di ogni giorno nel quale viene svolto il servizio.

L'impresa dovrà impiegare per il servizio, per quanto possibile, il medesimo personale per tutta la durata del contratto, al fine di garantire la continuità educativa.

Il personale educativo deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 20588/2005 e ss. mm. e ii, necessario per lo svolgimento del servizio educativo nei nidi d'infanzia.

Il personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualificazione professionale; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro, nonché dotato di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nei servizi e degli utenti e delle loro famiglie.

Prima dell'inizio del servizio, o contemporaneamente, l'aggiudicatario trasmette al Comune l'elenco ed i nominativi dei referenti sopra indicati, nonché di tutto il personale impiegato per il servizio, ed i relativi curricula, dichiarandone il possesso della certificazione sanitaria e l'idoneità al ruolo svolto.

Il personale impiegato è tenuto all'osservanza del D. Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 GDPR sulla privacy, nonché a mantenere il segreto d'ufficio e professionale su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il concessionario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 39/2014 in materia di acquisizione obbligatoria del certificato penale del casellario giudiziale di propri dipendenti o collaboratori che prestino servizio a contatto con i minori, dal quale risulti l'assenza di condanne per i reati a danno di minori.

ARTICOLO 11 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali nonché del rapporto educativo con i piccoli utenti, è previsto l'obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori della precedente gestione, almeno alle medesime condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente: orario di lavoro, scatti d'anzianità maturati e maturandi) secondo il dettaglio di cui all'Allegato 4 al Capitolato prestazionale "Elenco dipendenti in servizio ed inquadramento".

Si precisa che è comunque fatta salva la condizione che il numero e la qualifica del personale sopra indicato sia armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa aggiudicataria e con le esigenze tecnico - organizzative previste per la gestione del servizio.

I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno per il Concessionario subentrante, con passaggio diretto ed immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dai CCNL di categoria vigenti.

In relazione alle importanti finalità sociali, di sostegno alle giovani famiglie di residenti con bambini di età inferiore ai 3 anni, sottese all'erogazione di un servizio comunale di asilo nido sono inoltre poste le seguenti ulteriori condizioni di esecuzione:

- aumenti tariffari futuri sono consentiti esclusivamente nel limite annuo posto dalla misura regionale di agevolazione "nidi gratis" più recentemente approvata (attualmente 5% annuo);
- è posto inoltre a carico del concessionario che vengano comunque rispettate tutte le ulteriori e/o diverse condizioni eventualmente poste da tale misura e/o da misure, regionali o nazionali, analoghe;

Al fine di temperare le esigenze di equilibrio economico finanziario del servizio con la necessità di calmierare l'aumento di costi a carico delle famiglie, è altresì stabilito l'ulteriore vincolo di non applicare aumenti tariffari per più di tre volte nel corso della vigenza del contratto. Tale vincolo potrà eventualmente essere fatto decadere dall'amministrazione comunale in corso di gestione, nel caso in cui i rinnovi contrattuali relativamente

al personale incidano in misura superiore al tasso stimato con il piano economico finanziario allegato agli atti di affidamento della concessione.

Il concessionario s'impegna a sottoscrivere con il Comune o con l'Ambito Distrettuale le eventuali convenzioni per l'erogazione di fondi destinati ad agevolazioni ed abbattimenti delle rette a carico delle famiglie.

Le condizioni di esecuzione sopradescritte costituiscono vincolo contrattuale inderogabile, il cui mancato rispetto rientra nelle cause di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il concessionario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali e/o normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata della concessione. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora il concessionario risulti inadempiente con il versamento dei contributi dovuti per legge e/o con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio affidato e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Comune assegnerà allo stesso il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione, pena la revoca della concessione.

Qualora il concessionario non adempia entro il suddetto termine, il Comune, previa diffida, procederà alla risoluzione del contratto per colpa. Per le inadempienze di cui sopra il Comune si riserva inoltre di escutere le garanzie costituite.

Il presente affidamento è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di affidatario previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le associazioni imprenditoriali di categoria e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative relativamente al servizio affidato.

CAPO II – COMODATO DELL'IMMOBILE SEDE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 13 OGGETTO DEL COMODATO

L'Amministrazione Comunale di Travagliato concede al concessionario del servizio di gestione dell'asilo nido comunale, per tutta la durata del contratto di concessione, il comodato d'uso della porzione d'immobile ubicata presso il "Nuovo polo scolastico per l'infanzia", sito in Via del Gabaneto 1, per le superficie e pertinenze evidenziate nelle planimetrie allegate al presente capitolato e distinta al N.C.T. 125 parte, Foglio 21.

Il Comodatario si servirà del bene descritto con lo scopo di gestire il servizio di asilo nido, impegnandosi a non destinare il bene ad altre destinazioni, ad eccezione, e previa specifica autorizzazione del Comune, che per la realizzazione di servizi complementari per l'infanzia a favore della cittadinanza.

Gli allacciamenti alle utenze sono dotati di contatori unici e le forniture per l'asilo nido saranno calcolate in equa quota millesimale, come da allegato tecnico A al presente capitolato, fatta salvo il conteggio a consumo nel caso di utenze per cui siano installati contatori individuali.

ARTICOLO 14 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna ad assolvere ai seguenti obblighi:

- mettere a disposizione a far data dal 1 settembre 2023 la porzione di edificio e spazi pertinenziali di competenza dell'asilo nido per l'infanzia, come da allegati tecnici parte integrante del presente atto, completamente arredato ed agibile;
- sostenere gli oneri per la manutenzione straordinaria dell'edificio per tutto il periodo della durata del comodato come da Allegato tecnico B "Ripartizione spese tra concedente/comodante e concessionario/comodatario", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostenere gli oneri relativi al rimborso delle spese straordinarie eventualmente sostenute dal Comodatario per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile;
- provvedere alle coperture assicurative del fabbricato;
- promuovere il servizio di vigilanza del fabbricato a mezzo installazione di telecamere o monitor di sorveglianza e servizio di vigilanza notturna.

Il Comune, previo avviso, avrà libero accesso alla struttura e potrà effettuare entro la fine di ogni anno, un controllo sullo stato di manutenzione dei locali e delle attrezzature fisse e mobili concesse in comodato d'uso. Lo stato riscontrato, gli eventuali interventi richiesti e le tempistiche di realizzazione saranno riportati in apposito verbale di verifica che sarà sottoscritto dalle parti.

ARTICOLO 15 OBBLIGHI DEL COMODATARIO RELATIVI ALL'IMMOBILE COMODATO

A seguito dell'aggiudicazione, ed in tempo utile per consentire la predisposizione del servizio, l'impresa affidataria effettuerà, insieme a un referente dell'Amministrazione Comunale a tal fine incaricato, una verifica presso i locali affidati in comodato, per sottoscrivere il verbale di consegna dell'immobile con allegato l'inventario dei beni presenti nella struttura.

Entro 10 giorni dalla firma, il comodatario ha la possibilità di segnalare per iscritto eventuali anomalie non riscontrate in sede di sopralluogo, a cui seguirà apposita verifica congiunta.

Il Comodatario si obbliga per tutta la durata del contratto a:

- corrispondere all'Azienda preposta la Tassa Rifiuti Solidi Urbani secondo le aliquote definite annualmente;
- effettuare la manutenzione ordinaria, relativa agli interventi dettagliatamente indicati nell'Allegato tecnico B sopra richiamato, e comunicare tempestivamente al Comune la necessità d'interventi di manutenzione straordinaria sui locali;
- sostenere tutte le spese di propria competenza, tra cui in particolare la spesa delle utenze di energia elettrica ed acqua, nonché relative all'accensione e alla regolazione dell'impianto di riscaldamento e di manutenzione degli impianti termoidraulici, calcolate in relazione ai consumi rilevati dai contatori unici, con equa ripartizione millesimale correlata all'effettivo utilizzo degli ambienti, come da allegato tecnico A, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto, oppure quali risultanti dalle letture rilevate dei contatori individuali eventualmente installati;
- sostenere le spese, nella quota di equa ripartizione millesimale, relative alla manutenzione ed irrigazione degli spazi verdi assegnati e di quelli comuni posti all'esterno del plesso, come da allegato tecnico;
- custodire e conservare l'immobile comodato con diligenza del buon padre di famiglia, costituendosi responsabile verso il comodante e terzi dei danni causati, obbligandosi a non concedere a terzi il godimento dello stesso, neppure temporaneo.

Il Comodatario è direttamente responsabile verso il comodante ed i terzi dei danni causati da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

Il Comodatario esonera da ogni qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare dal fatto, omissione o colpa del personale (o di terzi in genere).

Alla scadenza del contratto, o in caso di recesso anticipato:

- il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto, nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà e delle modifiche concordate lungo il corso degli anni.
- l'Amministrazione Comunale ed il Comodatario redigeranno un verbale sullo stato dei locali concessi in comodato uso, sottoscritto tra le parti. Gli eventuali danni o anomalie riscontrate dovranno essere sistemate a cura e spese del Comodatario.

Al responsabile del contratto verranno consegnate le chiavi di accesso e/o i relativi antifurti dei locali interessati dal servizio, che dovranno essere restituite al termine del periodo contrattuale.

E' fatto divieto assoluto di concedere l'uso di qualsiasi impianto o attrezzatura senza l'autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 16 MIGLIORIE

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario, che possono essere eseguite solo previo assenso specifico del Comodante, restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, fatto salvo sempre per il Comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.

La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno l'ordine da parte del Comodante d'immediato ripristino e/o regolarizzazione dei permessi necessari da parte del Comodatario.

Il Comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile.

ARTICOLO 17 INADEMPIENZE DEL COMODATARIO

Qualora il Comodatario non provveda, nei tempi concordati, agli adempimenti eventualmente richiesti nel verbale di verifica di cui al precedente articolo 14, l'Amministrazione Comunale provvederà con comunicazione pec ad inoltrare diffida, assegnando un congruo termine per effettuare gli interventi necessari.

Qualora il Comodatario non effettui gli interventi entro i tempi assegnati, il Comune invierà ulteriore diffida per la presentazione di memorie difensive.

Il Comune, in seguito all'analisi degli scritti difensivi eventualmente presentati assumerà il provvedimento definitivo di accettazione delle motivazioni addotte e/o di rivalsa sulla cauzione di cui al successivo articolo 19 del presente capitolato.

CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 18 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

In seguito all'aggiudicazione, il datore di lavoro concessionario dovrà:

- comunicare il nominativo del responsabile della Sicurezza;
- redigere e consegnare al Comune il proprio DVR (Documento unico di valutazione dei rischi specifico) riferito alle attività svolte dal proprio personale in relazione al servizio affidato;
- provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, ottemperando a tutti gli obblighi e prescrizioni previsti dal D.lgs. n. 81/2008, dotando il personale degli indumenti e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione ai servizi svolti ed alle operazioni ed ai materiali utilizzati;
- rispettare tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi, con particolare riferimento a quanto previsto dal D. M. 10/3/1998.

L'affidatario è responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme di legge sopraccitate nonché delle cautele e misure antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

ARTICOLO 19 CAUZIONI

Ai fini della partecipazione al presente affidamento deve essere costituita, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo Istituto, una cauzione provvisoria pari all'1% del valore stimato della concessione, valida per almeno 180 giorni.

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatte salve peraltro, ulteriori richieste di danno da parte del Comune.

La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Alle ditte non aggiudicatrici la stessa verrà riconsegnata entro 30 giorni.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, entro 30 gg. dall'aggiudicazione della concessione, l'affidatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, garanzia definitiva, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo Istituto, pari al 5% dell'importo complessivo, che dovrà avere validità fino al termine del contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.

Tale deposito è costituito a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario; in particolare si richiamano:

- sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell'affidatario di uno o più servizi;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi;
- irregolarità contributiva;
- risoluzione contrattuale.

Si precisa che l'importo delle cauzioni si considera già ridotto del 50%, come previsto per gli operatori in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in quanto il possesso della certificazione di qualità è condizione di partecipazione alla presente procedura.

In ogni caso resta al Comune di Travagliato pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Sull'impresa affidataria graverà l'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento, di reintegrare a proprie spese la cauzione ogni volta che ciò si rendesse necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Nel caso in cui il contratto venisse dichiarato risolto per colpa dell'affidatario, questi incorrerà nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune.

La cauzione non potrà venire svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione ed il concessionario, sempre che all'Amministrazione Comunale non competeva il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa.

Le fidejussioni dovranno contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché l'impegno del fideiussore ad erogare al Comune le somme dovute dietro semplice richiesta scritta entro 15 (quindici) giorni dalla medesima.

ARTICOLO 20 ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA'

E' a totale carico dell'affidatario, senza riserve od eccezioni, ogni onere e responsabilità, sia civile che penale, per danni che dovessero derivare ai dipendenti, agli utenti, all'operatore stesso, a terzi e a cose, in relazione all'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento o a cause ad esso connesse.

L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale alla presenza del referente per la gestione del contratto previamente avvertito, in modo tale da consentire al concessionario di esprimere la propria valutazione. Qualora l'impresa non partecipi all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione Comunale provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal concessionario.

Qualora l'impresa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa comunicazione di contestazione, si provvederà direttamente sul deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro. In tale caso, sarà altresì irrogata una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.

Il concessionario dovrà contrarre prima dell'inizio del servizio adeguata polizza assicurativa, in relazione all'oggetto della concessione, per tutti i danni derivanti agli utenti e/o ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, o da collaboratori a qualsiasi titolo, durante l'intera permanenza nelle strutture scolastiche oggetto della presente concessione o comunque derivanti dallo svolgimento del servizio affidato.

Le polizze dovranno riguardare la responsabilità civile verso terzi (R.C.T) per un massimale unico non inferiore ad €. 3.000.000,00 e la Responsabilità civile operatori (R.C.O), per un massimale unico non inferiore ad €. 3.000.000,00 per sinistro ed €. 1.000.000, per persona.

La suddetta polizza dovrà espressamente contenere la copertura di Responsabilità personale degli operatori del concessionario che presteranno servizio.

Il concessionario dovrà altresì contrarre idonea copertura assicurativa per il rischio locativo per danni alle strutture e agli impianti, ricorso terzi, e R.C.T. per i danni di cui risultasse responsabile per la gestione e conduzione dell'immobile.

L'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune prima dell'avvio del servizio una copia delle polizze e per gli anni successivi i relativi rinnovi.

ARTICOLO 21 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Per la gestione dei servizi di cui alla presente concessione, all'affidatario è riconosciuto l'introito derivante dalle rette mensili unitarie, onnicomprensive di ogni onere, per 11 mesi l'anno, oltre al corrispettivo dovuto per il costo pasto, pagate direttamente all'impresa dagli utenti.

In considerazione dei vincoli posti a carico dell'operatore economico ai sensi dell'articolo 11, relativamente alla facoltà di agire sulle entrate del servizio, ed al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione è riconosciuta a favore del concessionario la corresponsione di un prezzo annuo, riconosciuto ex art. 165/2006.

L'importo iniziale di tale contributo, da corrispondersi annualmente al termine di ciascun anno educativo (a decorrere quindi dall'esercizio finanziario 2024), è determinato sulla scorta del ribasso offerto, in sede di aggiudicazione della concessione, all'importo posto a base d'asta di euro 10.000,00.

Il contributo annuo così determinato è soggetto ad incremento annuale a partire dal secondo anno di gestione in relazione al tasso di inflazione registrato nell'annualità precedente.

Il concessionario è libero di applicare rette inferiori a quelle presentate in sede di offerta.

ARTICOLO 22 VERIFICHE E CONTROLLI

Il concessionario si atterrà all'applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/1/1994 relativa all'erogazione di servizi pubblici, dotandosi di una "Carta dei servizi", adottando modalità di verifica sulla qualità del servizio erogato ed attenendosi al disposto dell'art. 2) comma 461 della Legge Finanziaria anno 2008.

Ordinariamente, sia personale del Servizio Istruzione che del Servizio Sociale comunale potrà svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio affidato in concessione, anche su segnalazione di terzi.

Il concessionario deve trasmettere al Comune, al fine di rendicontare l'andamento della gestione:

- all'inizio dell'anno educativo, entro il 30 settembre: il programma/progetto educativo proposto;
- alla fine dell'anno educativo, entro il 10 agosto: una relazione di verifica, che rendiconti in merito al raggiungimento degli obiettivi di inizio anno e sia coerente con il progetto educativo proposto in sede di offerta tecnica, cui sia allegato l'esito dei questionari di valutazione del servizio; particolare attenzione dovrà inoltre essere posta alle situazioni che presentino difficoltà di tipo sociale.

Entro il 30 settembre di ogni anno dovrà inoltre essere trasmesso il rendiconto della gestione economico-finanziaria dell'anno scolastico concluso riferita al servizio affidato in concessione.

ARTICOLO 23 PENALITA'

Fatte salve le implicazioni di carattere penale e l'esercizio dei diritti spettanti per il risarcimento danni, qualora il concessionario agisca in maniera non conforme al presente capitolato l'Amministrazione Comunale applicherà all'impresa penalità per comportamenti non conformi sotto forma di sanzioni pecuniarie, secondo i seguenti importi massimi.

Si precisa che l'importo minimo è fissato per tutte le sanzioni in misura pari al 20% del valore massimo applicabile.

L'importo delle sanzioni che potranno essere applicate per ciascun caso verrà determinato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, secondo la gravità e l'eventuale ripetizione dell'inadempienza.

INADEMPIENZA	SANZIONE
Ritardo nell'avvio del servizio – per ogni giorno	500,00
Condizioni igienico sanitarie non adeguate rilevate	600,00
Comportamenti scorretti e lesivi dell'incolumità dei piccoli utenti	1.000,00
Mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per la gestione del servizio	600,00
Mancato invio della relazione di fine anno o del rendiconto economico annuale	600,00
Inadempienze varie rispetto a quanto previsto nel capitolato	500,00

Le inadempienze ed irregolarità riscontrate verranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo pec al concessionario, che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto il Comune deciderà nel merito, applicando le relative penali, secondo quanto sopra stabilito nonché, se ne ricorra il caso, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 24.

Nell'ipotesi di ripetute inadempienze, nel caso in cui il concessionario incorra in più di 3 sanzioni pecuniarie, anche di natura diversa, durante il periodo di vigenza della concessione, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza naturale, procedendo nei confronti dell'affidatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi ed agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti.

L'applicazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto, in capo al Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti direttamente o indirettamente imputabili alle inadempienze sopra descritte.

Ai fini della riscossione pecuniaria delle penalità, nella misura del relativo ammontare, potrà essere applicato il principio della compensazione, ex articolo 1241 c.c, con eventuali crediti del concessionario derivanti dal contratto di cui in argomento o da altri contratti in essere con l'Amministrazione o, qualora i crediti non siano ancora venuti in essere, con l'ammontare della cauzione che, in tal caso, dovrà essere integrata immediatamente nel proprio "quantum" iniziale.

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 24 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione immediata del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- mancata prestazione della cauzione definitiva o mancato reintegro della stessa;
- esito negativo degli accertamenti sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per la partecipazione alla procedura di affidamento;
- ritardo nell'avvio del servizio per cause non imputabili al Comune, oltre 4 settimane dalla data di avvio prevista, con recupero dei danni sulla cauzione.
- abbandono o interruzione non motivata del servizio, salvo che per comprovate cause di forza maggiore;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- inottemperanza alle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'impresa;
- violazione del divieto di sub concessione a qualsiasi titolo senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- violazione dell'obbligo di permettere i controlli da parte del Comune;
- perdita di uno o più requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente, compreso il mancato rispetto dello standard di personale richiesto dall'accREDITAMENTO del servizio;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- gravi e ripetute infrazioni della normativa regionale di settore, dei regolamenti comunali e delle norme di igiene;
- comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- sequestro o fallimento a carico del concessionario;
- concessione in uso a terzi degli impianti oggetto della concessione;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- nel caso di ripetute inadempienze come definito al precedente articolo "Penalità";
- per tutti gli altri comportamenti/inadempienze indicati come motivo di risoluzione del contratto nel presente capitolato, con particolare riferimento alle condizioni di esecuzione specificate all'articolo 11;
- nel caso di mancato rispetto dell'offerta tecnica formulata in sede di gara e del progetto pedagogico ivi previsto, in particolare con riferimento ad ogni elemento che sia stato oggetto di attribuzione di punteggio tale da determinare l'aggiudicazione della concessione a favore dell'impresa.

La risoluzione del contratto avverrà previa contestazione scritta inoltrata via pec e successiva diffida con preavviso di giorni 10(dieci), e fatto salvo il diritto di controdeduzioni da parte dell'impresa.

In caso di risoluzione del contratto per gravi inadempienze:

- il Comune riscuoterà la cauzione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute;
- il Comune interdirà la partecipazione dell'impresa a nuove gare per un periodo di 5 anni.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, fa insorgere a favore del Comune il diritto di affidare il servizio al prestatore di servizi che segue immediatamente nella graduatoria.

L'esecuzione in danno non esclude l'azione per eventuali responsabilità civili o penali del prestatore di servizi, se è a lui addebitabile l'evento che ha determinato la risoluzione.

Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestatore per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara di concessione.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione Comunale per motivi di pubblico interesse, dandone comunicazione al concessionario con raccomandata R.R. entro il 31 marzo, per risolvere il contratto dal 1° settembre successivo.

Il concessionario, a gestione del servizio avviata da almeno un anno, può ottenere la risoluzione del contratto comunicandola al Comune con raccomandata R.R. entro il 31 marzo, per cessare il servizio il 1° settembre dell'anno successivo.

ARTICOLO 25 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'aggiudicatario è obbligato alla stipula del contratto, con l'osservanza dei principi generali di cui agli artt. 1337-1338-1375 c.c., improrogabilmente entro il termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

L'importo del contratto sarà pari al valore della concessione adeguato in relazione allo sconto offerto dall'aggiudicatario, oltre all'IVA di legge.

L'affidatario con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in merito al rispetto di quanto indicato nel presente capitolato.

L'offerta tecnica formulata in sede di procedura di affidamento ed il presente capitolato sono da considerare entrambi, ad ogni effetto di legge, allegati parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto tra le parti. Saranno a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali (imposta di bollo, diritti di scritturazione, diritti di segreteria, ecc.) determinate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In considerazione della particolare tipologia di utenza e delle esigenze di continuità di utilizzo del servizio, con connotazione di servizio pubblico, e della conseguente rilevanza del servizio oggetto di affidamento, che non può subire interruzioni senza un grave danno all'interesse pubblico, nelle more della stipula del contratto sarà possibile autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 26 OBBLIGI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva di verificare in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 27 CONTROVERSIE

Le controversie relative al presente affidamento dovranno di norma essere risolte di comune accordo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si farà ricorso ad un arbitro nominato congiuntamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 209 del D. Lgs. 50/2016.

Per ogni controversia che non dovesse comunque essere risolta tra le parti, è competente il Foro di Brescia.

ARTICOLO 28 APPLICAZIONE DELLE NORME GENERALI SULLE OBBLIGAZIONI

Al presente Capitolato, per quanto non specificamente previsto o contemplato, si applicano le disposizioni normative contenute negli articoli 1218 e seguenti del codice civile.

ALLEGATI

1. Allegato tecnico A: ripartizione superfici;
 2. Allegato tecnico B: ripartizione spese tra concedente/comodante e concessionario/comodatario
 3. Planimetrie
 4. Elenco dipendenti in servizio ed inquadramento
- Patto per l'integrità approvato con Deliberazione G.C. n. 81